

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 24 novembre 2004, ha approvato il seguente disegno di  
legge, d'iniziativa del Governo:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento  
di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni  
di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative

## Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Art. 2.

1. All'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, alinea, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2005»;

*b)* dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo può adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi».

## Art. 3.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è prorogato di sei mesi.

Art. 4.

1. All'articolo 1, comma 4, primo periodo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e indicando, in ciascun decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi».

Art. 5.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».

Art. 6.

1. All'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «en-

tro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2005».

Art. 7.

1. All'articolo 7, comma 1, alinea, e all'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

Art. 8.

1. Il termine di dodici mesi indicato al comma 1 dell'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, è prorogato di tre mesi.

Art. 9.

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 2005.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 2004, N. 266

*All'articolo 5, al comma 1, lettera a), le parole: «dal 2005 al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2004 al 2009».*

*All'articolo 7, al comma 2, lettera a), capoverso, le parole: «ECE/ONU n. 104» sono sostituite dalle seguenti: «ONU/ECE 104».*

*Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:*

*«Art. 7-bis. - (Proroga del termine relativo all'obbligo di utilizzo del casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard) – 1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è prorogato al 31 marzo 2005».*

*All'articolo 8, al comma 1, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».*

*All'articolo 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

*«1-bis. La riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 2006».*

*Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:*

*«Art. 12-bis. - (Proroga di termini in materia di allevamento di animali). – 1. Al numero 22 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al sesto capoverso, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010";*

*b) al settimo capoverso, le parole: "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013"».*

*All'articolo 13, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie, di cui all'articolo 9-bis del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, in corso alla stessa data».

*Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:*

«Art. 15-bis. - (Proroga di termine in materia di riordino degli enti fieristici). – 1. All'articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, e successive modificazioni, le parole: "30 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

*All'articolo 18:*

*al comma 1, le parole:* «, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004» *sono sostituite dalle seguenti:* «in servizio alla data del 1° ottobre 2004»;

*al comma 2, le parole:* «del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».

*Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:*

«Art. 18-bis. - (Modificazioni alla legge 2 agosto 2004, n. 210). – 1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 2 agosto 2004, n. 210, le parole: "data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "data di emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1"».

*Dopo l'articolo 19, sono aggiunti i seguenti:*

«Art. 19-bis. - (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia ed alle emissioni in atmosfera). – 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fo-

gnatura, che hanno presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi".

2. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, sono prorogati al 30 giugno 2005.

Art. 19-*ter*. - (*Regolamento interno delle società cooperative*). – 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile.

Art. 19-*quater*. - (*Norme per la sicurezza degli impianti*). – 1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

Art. 19-*quinquies*. - (*Proroga di termini in materia di rilocalizzazione di programmi di intervento e di edilizia residenziale pubblica*). – 1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi" e all'articolo 17-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

Art. 19-*sexies*. - (*Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355*). – 1. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, le parole da: "e, comunque" fino alla fine del comma sono soppresse.

Art. 19-*septies*. - (*Proroga di termine in materia di gestione del Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28*). – 1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».